



# COMUNE DI LONGANO

REGIONE MOLISE	PROVINCIA DI ISERNIA
GEMELLATO CON LA CITTA' DI BRIDGEPORT – PENNSYLVANIA - USA	
C.a.p. 86090 – Cod. Fiscale 90000650946 – Part.Iva 00089890946 – Tel-Fax 0865-57135	

**COPIA**

**DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**N. 30 DEL 07-04-2018**

**OGGETTO:** IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE ESECUTIVE MATURATE NELL'ANNO 2017 ALL' "AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE"

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.TO DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO** che in data 15/12/2009 fu stipulata una convenzione tra il Comune di Longano ed Equitalia Polis S.p.A. per la riscossione coattiva dei tributi;

**CHE** con delibera di G.M. n. 53 del 11/08/2015 si provvedeva all'affidamento della riscossione coattiva con Equitalia Sud S.p.A., stabilendo le quote dovute per espletare tale servizio

**CHE** successivamente con decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge n. 225 del 1 dicembre 2016 fu stabilita, a decorrere dal 1 luglio 2017, la soppressione di Equitalia e che, dalla stessa data, l'esercizio delle funzioni della riscossione nazionale di cui all'art. 3, comma 1 del decreto legge n. 203 del 2005 sia svolto da un nuovo ente, denominato "Agenzia delle entrate – Riscossione", a cui viene trasferita la titolarità di tutti i rapporti giuridici in essere. Il nuovo ente assume la qualifica di Agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al Titolo I, Capo II del DPR n. 602/1973 e può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle amministrazioni locali, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle società di riscossione e, fermo restando quanto previsto dall'art. 17, commi 3-bis e 3 ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dalle società da esse partecipate;

**CHE** in considerazione del nuovo assetto del sistema della riscossione nazionale, l'art. 2 dello stesso decreto legge introduce disposizioni che intervengono coerentemente sulla disciplina della riscossione delle entrate delle amministrazioni locali. Ai sensi del citato art. 2, infatti, a decorrere dal 1 luglio 2017, le amministrazioni locali previste dall'art. 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'art. 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 delle società da essi partecipate;

**CHE** le amministrazioni interessate ad affidare ad "Agenzia delle Entrate – Riscossione" la riscossione di cui sopra, dovevano adottare apposita delibera in tal senso, alla data del 30 giugno 2017 per i quali Equitalia svolgeva già il servizio di riscossione;

**CHE** la G. M. con delibera n. 29 del 19/05/2017 ha affidato all'"Agenzia delle Entrate – Riscossione" le attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'art. 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 delle società da essi partecipate;

**VISTA** la nota prot. n. 2018/ADERISC-1189030-2688 del 07/03/2018 assunta al nostro prot. n. 1193 del 27/03/2018, con la quale si chiede il pagamento della somma di euro 145,75, per spese a nostro carico per l'annualità 2017, relative allo svolgimento delle procedure previste dal D.M. 21 /11/2000 e precisamente euro 83,77 per pignoramento presso terzi ed euro 61,98 per iscrizione del fermo amministrativo di beni mobili registrati;

## **D E T E R M I N A**

**DI IMPEGNARE, LIQUIDARE E PAGARE** ad "Agenzia delle Entrate – Riscossione" - IBAN IT 07 S 02008 01177 000101166647 "codice ente 08418 – rimborso spese art. 17 – anno 2017" la somma di euro 145,75, quale compenso per l'attività di riscossione per le procedure previste dal D.M. 21/11/2000, maturate nel corso dell'anno 2017 e non ancora riscosse dal Comune di Longano alla data della richiesta;

**DARE ATTO** che il presente atto può essere impugnato innanzi al TAR entro 60 giorni e può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, in alternativa;

**PUBBLICARE** il presente atto all'Albo Pretorio on-line, per quindici giorni consecutivi;  
**PRECISARE** che, con la pubblicazione della presente determinazione sul sito web istituzionale del Comune si considerano assolti gli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;  
**TRASMETTERE** copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione è approvata e sottoscritta

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
F.TO DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA

**SERVIZI FINANZIARI:**

In relazione al disposto di cui all'art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.

Longano lì 07-04-2018

**IL RESPONSABILE**  
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**  
F.TO CETRONE BERNARDO

---

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Longano lì 07-04-2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA